

Al Presidente della C.I.P.A.G.

Geom. Fausto Amadasi

Seguendo una consuetudine consolidata, noi Delegati della Toscana, ci siamo più volte riuniti per discutere vari argomenti in vista del prossimo Comitato dei Delegati ed a supporto dell'attività dei nostri rappresentanti in seno, al Consiglio Direttivo, alla Commissione Legislativa ed al Comitato dei Referenti.

Tra i temi dibattuti, ha assunto importanza preminente quello sulla morosità contributiva.

L'ammontare dei crediti che Cassa vanta nei confronti degli iscritti ha raggiunto livelli che preoccupano moltissimo.

Riteniamo non più procrastinabili azioni ed attività, che devono essere intraprese per arginare questo fenomeno, che altrimenti rischia, a nostro avviso, di generare danni irreversibili ai bilanci di Cassa.

Siamo coscienti, che tale azione può sembrare inopportuna in un contesto di grave sofferenza economica come quella che stiamo vivendo. Dall'analisi dei dati che ci sono stati messi a disposizione, traspare infatti una percentuale di irregolarità presumibilmente riconducibile ad una "morosità per necessità".

Per questo motivo, alcuni provvedimenti che prospettiamo, sono finalizzati ad agevolare un percorso di rientro per chi, con fatica, cerca di mantenere una correttezza ed una continuità contributiva. In altri termini, ci pare ovvio debbano essere perseguiti con fermezza e determinazione i morosi, dando però priorità ai "grandi morosi", che sono tali non solo per numero di anni di evasione totale, ma, e soprattutto, per l'entità degli importi contributivi evasi. Rafforzare le azioni repressive nei confronti delle gravi morosità, ed allo stesso tempo mitigare, per quanto possibile, le azioni verso le infrazioni più lievi, proietta verso l'iscritto l'immagine di una Cassa severa, ma

giusta ed equa.

L'evasione contributiva costituisce, inoltre, un fertile humus per la proliferazione della concorrenza sleale, che a sua volta, è fonte di ulteriore e forte disagio, per chi con difficoltà opera attenendosi alle regole.

Siamo certi che quanto rappresentato non costituisce una novità.

Sentiamo però forte il dovere di renderci parte attiva di un processo virtuoso, che possa portare a ricondurre il fenomeno della morosità contributiva entro un ambito fisiologico e sostenibile.

Su quali leve agire per essere efficaci ma non vessativi?

A nostro avviso la linea guida è la correttezza deontologica, che non può che essere posta alla base di una libera professione.

Il Professionista deve svolgere la propria attività, avendo coscienza delle regole, e nel rispetto delle regole. Ciò garantisce se stesso, ma allo stesso tempo i propri Colleghi e la Committenza. Tra queste regole rientrano, senza ombra di dubbio, l'obbligo della contribuzione previdenziale.

Per logica conseguenza, chi non adempie agli obblighi di contribuzione previdenziale, trasgredisce una regola fondamentale per mantenere lo status di Professionista.

Per altrettanta logica deduzione, contravvenire all'obbligo della contribuzione deve innescare, oltre alla doverosa azione di recupero del credito, una doverosa azione disciplinare, commisurata alla gravità dell'inadempienza e spingendosi fino all'estremo provvedimento della cancellazione.

Se è forte la preoccupazione per la morosità pregressa, ancora più forte è quella per l'andamento in costante crescita del fenomeno.

I principi a cui richiamarsi per arginare il fenomeno dell'evasione contributiva, sono gli stessi già indicati per fronteggiare la morosità pregressa.

Devono essere individuati strumenti e meccanismi, che inibiscano lo svolgimento dell'attività professionale a chi contravviene le regole

sulla contribuzione. Strumenti e meccanismi che non devono però costituire, aggravio di adempimenti, né motivo di inutile disagio del professionista nei confronti della committenza.

Guardando anche in prospettiva futura, lo strumento che più compiutamente raccoglie i presupposti sopra detti, e quindi può essere adottato quale leva su cui operare, è il "timbro digitale".

Intendiamo per "timbro digitale" un'evoluzione della "firma digitale", ma non solo per l'aggiunta del "certificato di ruolo", ma bensì per l'obbligatorietà dell'utilizzo di un unico sigillo digitale, emanato e riconosciuto dagli organismi di categoria, ai quali demandare conseguentemente anche il potere di ritiro.

Un "timbro digitale" con tali caratteristiche e valenze, consentirebbe agli organismi di categoria di agire con efficacia nei confronti dell'iscritto, ma, allo stesso tempo, e con importanza non secondaria, costituirebbe garanzia per la committenza e per la pubblica amministrazione.

Si va velocemente verso un rapporto tra il professionista e la pubblica amministrazione sempre più impersonale, perché basato sulla comunicazione telematica. Si affievolirà ancora di più, il già labile filtro che scaturiva dalla conoscenza diretta dei soggetti e dallo scambio anche informale di informazioni, tra chi frequentava gli uffici delle pubbliche amministrazioni. A fronte di questo nuovo scenario, ogni ente pubblico si dovrà dotare di sistemi di controllo, per individuare il professionista che opera senza titolo, perché sospeso o addirittura cancellato. Indubbiamente più agevole affidare tale compito agli organismi di categoria.

Evidente che le considerazioni riportate sconfinano, in alcuni passaggi, dall'ambito di stretta competenza degli organismi di Cassa andando a coinvolgere ambiti di specifica competenza del CNG e dei Collegi. Per tale motivo, le decisioni sui temi prospettati, devono essere condivise nei principi tra tutti i soggetti coinvolti, per poi essere tradotte con convinzione ed efficacia nei rispettivi contesti.

Si sintetizzano di seguito i concetti sopra espressi, riportandoli in forma operativa.

Morosità

- Si propone le modifiche agli articoli 6, 11, 14, 37 e 40 del regolamento sulla contribuzione, allo scopo rendere perseguibile la mancata comunicazione attraverso l'area riservata ai contributi previdenziali del Modello Unico Persone Fisiche dell'Agenzia delle Entrate e armonizzare le norme alla nuova procedura di comunicazione adottata;
- Si propone la modifica dell'art. 43 del regolamento sulla contribuzione, per rimodulare le sanzioni
- Si propone la modifica dell'art. 48 del regolamento sulla contribuzione, per rafforzare il richiamo all'infrazione del codice deontologico e perseguire con la cancellazione, qualora in presenza di mancata comunicazione dei redditi e del volume d'affari ai fini IVA per due anni consecutivi, o del mancato versamento dei contributi dovuti per un periodo di tre anni consecutivi.

Evasione contributiva

- Si propone il conseguimento del "timbro digitale" al fine di poter inibire l'attività professionale, a chi contravviene le norme sulla contribuzione;

I Delegati della Toscana

Rolando ALBERTI

Giacomo ARRIGHI

Monica BACCI

Antonino BONARRIGO

Gianni BRUNI

Leonardo CIALDI



Handwritten signatures of the six delegates over horizontal lines.

Delegati CIPAG Regione Toscana

Eugenio CORRIDORI

Bruno LEPORE

Andrea MARINI


Giorgio MEOZZI

Gian Luca MIGLIORINI

Alessandro NINCHERI

Roberto RAZZI

Paolo ZERONI



A column of eight handwritten signatures in black ink, each written over a horizontal line. The signatures are: 1. A stylized signature starting with a large 'C' and 'O'. 2. A signature starting with 'L' and 'E'. 3. A signature starting with 'M' and 'A'. 4. A signature starting with 'M' and 'E'. 5. A signature starting with 'M' and 'I'. 6. A signature starting with 'A' and 'N'. 7. A signature starting with 'R' and 'A'. 8. A signature starting with 'P' and 'Z'.

25 marzo 2015

BOZZA

REGOLAMENTO SULLA CONTRIBUZIONE

MODIFICHE AGLI ARTICOLI:

**6 comma 8, 6 comma 9, 11 comma 1, 14 comma 1, 14 comma 2, 14 comma 4, 37
comma 2, 40 comma 1, 43 comma 1, 48 comma 1, 48 comma 2, 48 comma 5 e 48
comma 6**

<p style="text-align: center;"><u>Testo vigente</u></p> <p style="text-align: center;"><u>REGOLAMENTO SULLA</u> <u>CONTRIBUZIONE</u></p>	<p style="text-align: center;"><u>Proposta di modifiche</u></p> <p style="text-align: center;"><u>REGOLAMENTO SULLA</u> <u>CONTRIBUZIONE</u></p>
<p style="text-align: center;">ART. 6</p>	<p style="text-align: center;">ART. 6</p>
<p style="text-align: center;">Comunicazioni obbligatorie alla Cassa</p> <p>6.1 Nei termini e con le modalità di cui ai successivi articoli 9 e 14, alla Cassa vanno comunicati l'ammontare del reddito professionale di cui all'articolo 1, dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente, nonché il volume complessivo di affari di cui all'articolo 2, dichiarato ai fini dell'IVA per il medesimo anno. La comunicazione deve essere inoltrata anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative, e deve contenere gli elementi previsti ai successivi articoli 12 e 13.</p> <p>6.2 Relativamente al volume di affari dei partecipanti a società o ad associazioni di professionisti e similari, si applicano i criteri di cui all'articolo 2, comma 2. Le persone giuridiche di cui all'articolo 1, comma 3, devono comunicare alla Cassa, nei termini e con le modalità di cui al comma 1, il volume di affari complessivo della società stessa, nonché la quota parte derivante dall'attività professionale svolta.</p> <p>6.3 In caso di morte, la denuncia di cui al comma 1, ove non sia stata presentata dall'iscritto, deve essere prodotta dai superstiti, così come definiti dall'articolo 1 del Regolamento per l'attuazione delle attività di previdenza ed assistenza, o dagli eredi, entro due mesi dalla data in cui ne ricevono la richiesta da parte della Cassa, salvo maggiori termini di legge.</p> <p>6.4 Il Consiglio di Amministrazione della Cassa, fermo restando quanto stabilito nel presente regolamento, predispone il modulo col quale deve essere inoltrata la comunicazione e devono essere autoliquidati i contributi e può, per motivate esigenze, dettare disposizioni integrative ai sensi del comma 7 e dell'art. 7, co. 6.</p> <p>6.5 La Cassa ha diritto in ogni momento di ottenere dai competenti uffici tributari informazioni concernenti gli iscritti all'Albo ed i pensionati a carico della Cassa anche mediante convenzione con l'Agenzia delle Entrate per il controllo presso le pubbliche amministrazioni degli atti professionali.</p> <p>6.6 Se il diritto a pensione matura prima della scadenza della dichiarazione annuale dei redditi, è consentito presentare una dichiarazione provvisoria del reddito professionale soggetto ad IRPEF percepito nell'ultimo anno, con l'obbligo di presentare la dichiarazione definitiva nei termini, nelle forme e con gli effetti previsti nel presente articolo.</p>	<p style="text-align: center;">Comunicazioni obbligatorie alla Cassa</p> <p>6.1 Invariato</p> <p>6.2 Invariato</p> <p>6.3 Invariato</p> <p>6.4 Invariato</p> <p>6.5 Invariato</p>

<p>6.7 Termini e modalità di compilazione e inoltro delle comunicazioni di cui al comma 1, possono essere modificati per motivate esigenze, anche utilizzando l'area riservata ai contributi previdenziali del Modello Unico Persone Fisiche dell'Agenzia delle Entrate, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Cassa .</p> <p>6.8 <i>Nell'ipotesi in cui la Cassa si avvalga, per le comunicazioni obbligatorie indicate nel presente articolo, dell'area riservata ai contributi previdenziali del Modello Unico Persone Fisiche dell'Agenzia delle Entrate, non troveranno applicazione le norme del presente regolamento incompatibili con tale modalità di compilazione ed inoltro ed il Consiglio di Amministrazione adotterà ogni decisione utile a garantire l'attuazione di tale procedura.</i></p> <p>6.9 Nell'ipotesi di cui al comma precedente, per coloro che non presentano la dichiarazione dei redditi, si assume a tutti gli effetti, in via provvisoria, reddito pari a zero. Tale valore del reddito assume carattere definitivo, ove non rettificato con le modalità fissate dall'Agenzia delle Entrate entro i termini di prescrizione di cui all'articolo 33 del presente Regolamento</p>	<p>6.7 Invariato</p> <p>6.8 <i>Nell'ipotesi in cui la Cassa si avvalga, per le comunicazioni obbligatorie indicate nel presente articolo, dell'area riservata ai contributi previdenziali del Modello Unico Persone Fisiche dell'Agenzia delle Entrate, non troveranno applicazione le norme del presente regolamento incompatibili con tale modalità di compilazione ed inoltro, fermo restando l'obbligo della comunicazione previsto dall'art. 6) del presente regolamento, ed il Consiglio di Amministrazione adotterà ogni decisione utile a garantire l'attuazione di tale procedura.</i></p> <p>6.9 Nell'ipotesi di cui al comma precedente, per coloro che non presentano la dichiarazione dei redditi, attraverso l'area riservata ai contributi previdenziali del Modello Unico Persone Fisiche dell'Agenzia delle Entrate, viene a configurarsi la fattispecie prevista dall'art. 37.1 lettera b), del presente regolamento. In tal caso si assume a tutti gli effetti, in via provvisoria, reddito pari a zero. Tale valore del reddito assume carattere definitivo, ove non rettificato con le modalità fissate dall'Agenzia delle Entrate entro i termini di prescrizione di cui all'articolo 33 del presente Regolamento</p>
ART. 11	ART. 11
<p>Modulo per la comunicazione</p> <p>11.1 La comunicazione di cui all'articolo 6 deve essere redatta sull'apposito modulo predisposto dal Consiglio di Amministrazione della Cassa, sia per gli iscritti che per le persone giuridiche di cui all'articolo 1, comma 3.</p> <p>11.2 La Cassa rende reperibile sull'apposito sito Internet il modulo per la compilazione della comunicazione.</p> <p>11.3 SOPPRESSO 11.4 SOPPRESSO 11.5 SOPPRESSO</p> <p>11.6 Il mancato o intempestivo reperimento del modulo messo a disposizione dalla Cassa sul sito internet non esonera gli interessati dall'obbligo di effettuare la prescritta comunicazione.</p>	<p>Modulo per la comunicazione</p> <p>11.1 La comunicazione di cui all'articolo 6 deve avvenire attraverso l'apposito quadro dell'area riservata ai contributi previdenziali del Modello Unico Persone Fisiche dell'Agenzia delle Entrate, sia per gli iscritti che per le persone giuridiche di cui all'articolo 1, comma 3.</p> <p>11.2 SOPPRESSO</p> <p>11.3 SOPPRESSO 11.4 SOPPRESSO 11.5 SOPPRESSO</p> <p>11.6 SOPPRESSO</p>

ART. 14	ART. 14
Modalità di inoltro della comunicazione	Modalità di inoltro della comunicazione
<p>14.1 Ad eccezione delle comunicazioni delle società di ingegneria, da inviare alla Cassa a mezzo posta con raccomandata semplice, la trasmissione della dichiarazione deve essere effettuata obbligatoriamente in via telematica, direttamente o tramite i Collegi che ne rilasceranno ricevuta, secondo il protocollo Internet messo a disposizione dalla Cassa.</p> <p>14.2 In caso di mancato rispetto delle modalità di cui al comma 1, la dichiarazione sarà considerata irregolare, ferma rimanendo l'applicabilità delle sanzioni previste dall'art. 43.</p> <p>14.3 Ai fini dell'accertamento della tempestività dell'invio fa fede la data attestata dallo strumento telematico utilizzato ovvero la data attestata dall'ufficio postale.</p> <p>14.4 Al Consiglio di Amministrazione è demandato il compito di disciplinare ulteriori modalità operative di inoltro delle comunicazioni da parte dei Collegi, ai sensi dell'art. 14, comma 10 lett. h) dello Statuto.</p>	<p>14.1 Ad eccezione delle comunicazioni delle società di ingegneria, da inviare alla Cassa a mezzo posta con raccomandata semplice, la dichiarazione dei dati reddituali e di volume d'affari ai fini IVA deve avvenire attraverso l'apposito quadro dell'area riservata ai contributi previdenziali del Modello Unico Persone Fisiche dell'Agenzia delle Entrate.</p> <p>14.2 Il mancato rispetto delle modalità di cui al comma 1, configura, a seconda dei casi, le fattispecie previste dall'art. 37.1 del presente regolamento.</p> <p>14.3 SOPPRESSO</p> <p>14.4 Al Consiglio di Amministrazione è demandato il compito di disciplinare ulteriori modalità operative di inoltro delle comunicazioni da parte dei Collegi, ai sensi dell'art. 14, comma 10 lett. h) dello Statuto.</p>
ART. 37	ART. 37
Fattispecie sanzionate	Fattispecie sanzionate
<p>37.1 Costituiscono fattispecie sanzionate:</p> <p>a) eseguire con ritardo una delle comunicazioni obbligatorie;</p> <p>b) omettere di rendere una delle comunicazioni obbligatorie;</p> <p>c) fornire dati infedeli in occasione della presentazione di una delle comunicazioni obbligatorie;</p> <p>d) commettere irregolarità nella redazione della comunicazione presentata;</p> <p>e) versare con ritardo i contributi dovuti;</p> <p>f) omettere il versamento dei contributi dovuti;</p> <p>g) eseguire versamenti incompleti dei contributi dovuti.</p> <p>37.2 Nell'ipotesi in cui la Cassa si avvalga, per le comunicazioni obbligatorie di cui all'articolo 6, del presente Regolamento, dell'area riservata ai contributi previdenziali del Modello Unico Persone Fisiche dell'Agenzia delle Entrate, non troveranno applicazione le fattispecie di cui alle lettere a) e d) di cui al precedente comma.</p>	<p>37.1 Invariato</p> <p>37.2 SOPPRESSO</p>
ART. 40	ART. 40

<p style="text-align: center;">Comunicazione infedele</p> <p>40.1 E' infedele la comunicazione resa alla Cassa che contiene dati relativi alla natura o all'entità del reddito professionale difformi di oltre il 14 per cento del contributo soggettivo minimo, da quanto dichiarato, allo stesso titolo, ai competenti uffici IRPEF o IVA.</p> <p>40.2 E', altresì, infedele, la comunicazione che contiene dati relativi alla natura o all'entità del reddito professionale, i quali, a seguito di verifiche specifiche eseguite dalla Cassa con altri strumenti idonei, si rivelano difformi di oltre il 14 per cento del contributo soggettivo minimo, rispetto a quanto accertato</p>	<p style="text-align: center;">Comunicazione infedele</p> <p>40.1 E' infedele la comunicazione resa attraverso l'apposito quadro dell'area riservata ai contributi previdenziali del Modello Unico Persone Fisiche dell'Agenzia delle Entrate che contiene dati relativi alla natura o all'entità del reddito professionale difformi in difetto di oltre il 50 per cento del contributo soggettivo minimo, da quanto dichiarato, allo stesso titolo, ai competenti uffici IRPEF o IVA.</p> <p>40.2 E', altresì, infedele, la comunicazione che contiene dati relativi alla natura o all'entità del reddito professionale, i quali, a seguito di verifiche specifiche eseguite dalla Cassa con altri strumenti idonei, si rivelano difformi in difetto di oltre il 50 per cento del contributo soggettivo minimo, rispetto a quanto accertato</p>
ART. 43	ART. 43
<p style="text-align: center;">Sanzioni e interessi</p> <p>43.1 Fermo restando l'obbligo di versare tutti i contributi dovuti, la violazione degli obblighi inerenti alle comunicazioni ed ai versamenti determina l'irrogazione di sanzioni a carico del soggetto tenuto all'adempimento.</p> <p>43.2 In caso di comunicazione tardiva, la sanzione è pari:</p> <p>a) al 2 per cento del contributo soggettivo minimo dell'anno di riferimento, se la comunicazione viene inoltrata o rettificata entro i primi trenta giorni dalla scadenza del termine prescritto per eseguirla;</p> <p>b) al 10 per cento del contributo soggettivo minimo dell'anno di riferimento, se la comunicazione viene inoltrata o rettificata tra il trentunesimo ed il novantesimo giorno dalla scadenza del termine prescritto per eseguirla.</p> <p>43.3 Nel caso di comunicazione omessa, la sanzione è pari al 30 per cento del contributo soggettivo minimo dell'anno di riferimento.</p>	<p style="text-align: center;">Sanzioni e interessi</p> <p>43.1 Fermo restando l'obbligo di versare tutti i contributi dovuti, la violazione degli obblighi inerenti alle comunicazioni ed ai versamenti, oltre a costituire violazione delle norme deontologiche determina l'irrogazione di sanzioni a carico del soggetto tenuto all'adempimento.</p> <p>43.2 In caso di comunicazione tardiva, la sanzione è pari:</p> <p>a) al 2 per cento del contributo soggettivo minimo dell'anno di riferimento, se la comunicazione viene inoltrata o rettificata entro i novanta giorni della scadenza del termine prescritto per eseguirla.</p> <p>b) ABROGATO</p> <p>43.3 Invariato.</p>

<p>43.4 Nel caso di comunicazione infedele, la sanzione è pari al 20 per cento del contributo soggettivo minimo dell'anno di riferimento.</p>	<p>43.4 Nel caso di comunicazione infedele, la sanzione è pari al 20 per cento da calcolarsi sulla differenza fra l'importo effettivamente dovuto e quello "infedelmente" versato, <u>solo nell'ipotesi che questa sia maggiore.</u></p>
<p>43.5 Nel caso di comunicazione irregolare, la sanzione è pari al 2 per cento del contributo soggettivo minimo dell'anno di riferimento.</p>	<p>43.5 Nel caso di comunicazione irregolare, la sanzione è pari al 10 per cento da calcolarsi sulla differenza fra l'importo effettivamente dovuto e quello "irregolarmente" versato.</p>
<p>43.6 Nel caso di omesso o incompleto versamento dei contributi, si applica una sanzione pari al 25% dei contributi evasi.</p>	<p>43.6 Invariato.</p>
<p>43.7 Nel caso di versamento tardivo dei contributi, la sanzione è pari:</p> <p>a) al 2 per cento del contributo evaso, se il pagamento avviene entro i primi trenta giorni dalla scadenza del termine prescritto per eseguirlo;</p> <p>b) al 10 per cento del contributo evaso, se il pagamento avviene spontaneamente, anche tramite il portale dei pagamenti, oltre il trentesimo giorno dalla scadenza del termine prescritto per eseguirlo, ma prima dell'iscrizione a ruolo o di altra forma di riscossione coattiva da parte della Cassa o, nelle ipotesi di cui all'art.7, comma 7 del presente Regolamento, da parte dell'Agenzia delle Entrate.</p>	<p>43.7 Invariato.</p>
<p>43.8 Nelle ipotesi di omesso, ritardato o incompleto versamento, oltre alle conseguenze sanzionatorie previste al presente Capo II, l'interessato è tenuto al versamento dei contributi dovuti ed al pagamento degli interessi di mora, nella misura prevista per le imposte dirette, calcolati sui contributi non versati, dal giorno seguente la scadenza del termine di pagamento e fino al saldo. Nel caso in cui la Cassa si avvalga di terzi per la riscossione, gli uffici provvederanno al calcolo degli interessi fino al momento della trasmissione degli atti al soggetto incaricato della riscossione.</p>	<p>43.8 Invariato.</p>

<p>43.9 La sanzione, per ciascuna violazione commessa, non può essere superiore al 50% dell'importo dei contributi dovuti e non può essere inferiore all'1% del contributo soggettivo minimo dell'anno di riferimento.</p> <p>43.10 La misura della sanzione è arrotondata: all'euro inferiore, se presenta da 1 a 49 centesimi; all'euro superiore, se presenta da 50 a 99 centesimi.</p> <p>43.11 La somma dovuta a titolo di sanzione non produce interessi se corrisposta entro il termine stabilito per il pagamento. A decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento e fino al saldo, sono dovuti gli interessi di mora nella stessa misura prevista per le imposte dirette. Nel caso in cui la Cassa si avvalga di terzi per la riscossione, gli uffici provvederanno al calcolo degli interessi fino al momento della trasmissione degli atti al soggetto incaricato della riscossione.</p> <p>43.12 E' data facoltà al Consiglio di Amministrazione di regolamentare il procedimento di irrogazione delle sanzioni.</p>	<p>43.9 ABROGATO</p> <p>43.10 Invariato.</p> <p>43.11 Invariato.</p> <p>43.12 Invariato.</p>
<p>ART. 48</p>	<p>ART. 48</p>
<p>Aspetti disciplinari</p>	<p>Aspetti disciplinari</p>
<p>48.1 La Cassa, oltre ad applicare le sanzioni previste, chiede al Consiglio del Collegio al quale è iscritto il geometra l'adozione del provvedimento di cancellazione dall'Albo con i termini e la procedura previsti dall'articolo 12 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, nei seguenti casi: recidiva omessa comunicazione nei casi di cui all'articolo 39, comma 1, lettera a), limitatamente all'ipotesi in cui la comunicazione non sia presentata affatto o non sia trasmessa spontaneamente oltre il novantesimo giorno dalla scadenza del termine di regolare inoltre; ipotesi di cui all'articolo 39, comma 1, lettere b) e c); casi di recidiva comunicazione infedele non seguita da rettifica, anche fuori termine.</p>	<p>48.1 In presenza di mancata comunicazione dei redditi e del volume d'affari ai fini IVA per due anni consecutivi, o del mancato versamento dei contributi dovuti per un periodo di tre anni consecutivi, la Cassa, oltre ad applicare le sanzioni previste, chiede al Consiglio del Collegio al quale è iscritto il geometra, di trasmetterne la posizione al relativo Consiglio di Disciplina per l'adozione del provvedimento di cancellazione dall'Albo con i termini e la procedura previsti dall'articolo 12 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, nei seguenti casi: sussistendo la fattispecie di recidiva omessa comunicazione nei casi di cui all'articolo 39, comma 1, lettera a), limitatamente all'ipotesi in cui la comunicazione non sia presentata affatto o non sia trasmessa spontaneamente oltre il novantesimo giorno dalla scadenza del termine di regolare inoltre; ipotesi</p>

<p>48.2 Restano fermi, con riferimento ad ogni infrazione al presente regolamento, i poteri disciplinari spettanti ai Collegi dei geometri, tenuto conto che l'omissione e l'infedeltà della comunicazione, non seguita da rettifica nel termine di cui sopra, costituiscono grave infrazione disciplinare.</p> <p>48.3 La Cassa trasmette annualmente ad ogni Collegio dei geometri, a mezzo raccomandata, l'elenco degli iscritti che hanno commesso le violazioni indicate al comma 1.</p> <p>48.4 Il Collegio può invitare o diffidare gli interessati a presentare regolare comunicazione <i>direttamente alla Cassa o tramite il Collegio stesso</i>, oppure, qualora la comunicazione sia stata precedentemente resa, anche fuori dei termini, a fornire idonea documentazione. Resta ferma, in tali ipotesi, l'eventuale infrazione disciplinare commessa.</p> <p>48.5 Trascorsi novanta giorni dalla data del ricevimento dell'elenco, il Collegio dei geometri, in caso di mancata presentazione della comunicazione conforme a quanto prescritto dal presente regolamento, è tenuto ad iniziare la procedura per la cancellazione dall'Albo con i termini e le modalità previsti dall'articolo 12 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274.</p> <p>48.6 Ferma restando l'eventuale infrazione disciplinare commessa, l'interessato può evitare la cancellazione presentando, anche se in ritardo, ma prima dell'adozione della definitiva</p>	<p>di cui all'articolo 39, comma 1, lettere b) e c); casi di recidiva comunicazione infedele non seguita da rettifica, anche fuori termine; e, per l'ipotesi di omessi versamenti o versamenti incompleti dei contributi dovuti, art. 39 comma 1 lettere f) e g), configurandosi violazione delle norme deontologiche.</p> <p>48.2 Restano fermi, con riferimento ad ogni infrazione al presente regolamento, i poteri disciplinari spettanti ai Collegi dei geometri, e per essi ai Consigli di Disciplina, tenuto conto che l'omissione e l'infedeltà della comunicazione, non seguita da rettifica nel termine di cui sopra, costituiscono grave infrazione disciplinare, e violazione delle norme deontologiche.</p> <p>48.3 La Cassa trasmette annualmente ad ogni Collegio dei geometri, a mezzo raccomandata, l'elenco degli iscritti che hanno commesso le violazioni indicate al comma 1, e l'elenco degli iscritti che hanno regolarizzato la propria posizione contributiva, consentendo così l'eventuale revoca dei provvedimenti disciplinari assunti.</p> <p>48.4 Invariato.</p> <p>48.5 Trascorsi novanta giorni dalla data del ricevimento dell'elenco, di cui al comma 3, il Collegio dei geometri, in caso di mancata presentazione della comunicazione conforme a quanto prescritto dal presente regolamento, è tenuto a invitare il competente Consiglio di Disciplina affinché dia corso alla procedura per la cancellazione dall'Albo con i termini e le modalità previsti dall'articolo 12 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274.</p> <p>48.6 Ferma restando l'eventuale infrazione disciplinare commessa, l'interessato può evitare la cancellazione presentando, anche se in ritardo, ma prima dell'adozione della definitiva</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

deliberazione collegiale di cancellazione, la comunicazione in conformità a quanto prescritto dal presente regolamento. In tali ipotesi, il Collegio trasmette alla Cassa, a mezzo raccomandata, le comunicazioni ricevute dagli iscritti e interrompe la procedura relativa alla cancellazione dall'Albo.

deliberazione ~~collegiale~~ di cancellazione, la comunicazione in conformità a quanto prescritto dal presente regolamento. In tali ipotesi, il Collegio trasmette alla Cassa, a mezzo raccomandata, le comunicazioni ricevute dagli iscritti e interrompe la procedura relativa alla cancellazione dall'Albo.

